

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI NELL'IPOTESI DI SOSPETTO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

INDICE

| N° Cap. | Titolo | pag. |
|---------|--|------|
| 1. | OGGETTO/SCOPO..... | 1 |
| 2. | CAMPO DI APPLICAZIONE..... | 1 |
| 3. | DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI..... | 2 |
| 4. | DESCRIZIONE ATTIVITÀ E RESPONSABILITÀ..... | 4 |
| 5. | DOCUMENTI DI RIFERIMENTO..... | 7 |
| 6. | DOCUMENTI ALLEGATI..... | 8 |
| 7. | MODALITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO..... | 8 |
| 8. | LISTA DI DISTRIBUZIONE..... | 8 |

1. OGGETTO/SCOPO

1.1 Oggetto

Il presente regolamento definisce il percorso amministrativo interno all'Azienda finalizzato a contrastare l'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo supportando le competenti autorità nelle attività di prevenzione e repressione.

1.2 Scopo

Ai sensi dell'art. 10 c. 3 del D. Lgs. 231/2007 e smi (decreto antiriciclaggio) "... le P.A. adottano procedure interne, ..., idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e indicano le misure necessarie a mitigarlo".

Lo scopo del regolamento è pertanto favorire l'individuazione di eventuali transazioni ed operazioni economico - finanziarie che per la presenza di caratteristiche o elementi particolari possano generare anche solo il sospetto di possibili azioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007 "... le P.A. comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale".

Il presente regolamento si applica a tutte le articolazioni organizzative aziendali competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito delle seguenti procedure:

- procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;

- c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere.

3. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

Operazione sospetta

In base all'art. 35 del D. Lgs. n. 231/2007 e smi una operazione è sospetta quando si ha conoscenza, si sospetta o si hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti e a disposizione.

Riciclaggio

L'art. 2 c. 4 del D. Lgs. n. 231/2007 e smi definisce "riciclaggio":

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Finanziamento al terrorismo

Ai sensi dell'art.1 c.1 del D. Lgs. n. 109/2007 e smi per finanziamento del terrorismo si intende: "qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette".

Paesi terzi ad alto rischio

Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i., i Paesi terzi ad alto rischio sono i Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea.

Paesi o territori a rischio

Ai sensi dell'art. 1 del D.M. 25 settembre 2015 i Paesi o i territori a rischio non sono annoverati tra quelli a regime antiriciclaggio equivalente di cui al relativo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e sono, in ogni caso, quelli indicati da organismi internazionali competenti (ad es. GAFI, OCSE) come esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale.

UIF

L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) è l'autorità incaricata di acquisire i flussi finanziari e le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori; di dette informazioni effettua l'analisi finanziaria, utilizzando l'insieme delle fonti e dei poteri di cui dispone, e valuta la rilevanza ai fini della trasmissione agli organi investigativi e della collaborazione con l'autorità giudiziaria, per l'eventuale sviluppo dell'azione di repressione.

Indicatori di anomalia

Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione, la normativa antiriciclaggio demanda alla competenza del Ministero dell'Interno il compito di emanare ed aggiornare periodicamente degli appositi indicatori di anomalia, finalizzati a ridurre i margini di incertezza connessi alle valutazioni soggettive per il corretto adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

In allegato 1 sono riportati gli indicatori di anomalia tratti dal documento UIF *"Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni"* del 23 aprile 2018.

Responsabile della struttura

È il Direttore / Responsabile della struttura aziendale interessata all'applicazione del presente regolamento che risponde:

- dell'applicazione del regolamento nelle attività di afferenza;
- della segnalazione al Gestore delle operazioni / transazioni sospette o su cui possano sorgere dubbi per la presenza di indicatori di anomalia;
- della completezza e della correttezza del contenuto delle segnalazioni trasmesse per la parte di specifica competenza al fine di supportare il Gestore nelle valutazioni a lui attribuite.

Gestore

Il "Responsabile della funzione antiriciclaggio" è una figura prevista dall'art. 16 del D. Lgs. 231/2007 e smi per i soggetti obbligati di cui all'art. 3 del medesimo D. Lgs., mentre il documento UIF "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni" del 23 aprile 2018, all'art. 11 prescrive alle Pubbliche amministrazioni l'individuazione di un "Gestore" quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF.

Il Gestore è nominato dal Direttore Generale ed ha i compiti di:

- acquisire le segnalazioni interne di operazioni sospette provenienti dai Responsabili delle strutture aziendali competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito delle procedure indicate al precedente paragrafo 2;
- valutare la correttezza delle segnalazioni interne di operazioni sospette pervenute e valutare se trasmetterle o meno alla UIF;
- informare la Direzione aziendale circa le decisioni intraprese riguardo alle operazioni sospette;
- svolgere una generale funzione di monitoraggio e controllo rispetto alle transazioni finanziarie operate dall'Azienda;
- trasmettere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) una relazione annuale sul numero e sul contenuto delle segnalazioni;
- collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per l'eventuale adozione di ulteriori misure antiriciclaggio da inserire nel PTPC;
- fornire supporto nella elaborazione di procedure interne idonee a valutare il rischio di esposizione dei propri uffici ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e di misure atte a mitigarli;
- fornire supporto nella elaborazione dei piani di formazione utili al riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate al gestore.

RPCT

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), previo accordo con il Direttore Amministrativo, fornisce se necessario, ulteriori direttive al fine di consentire una corretta applicazione della normativa in oggetto all'interno dell'Azienda e verifica che il PAF aziendale contenga la previsione di attività formative sulla materia, proposte dal Gestore.

4. DESCRIZIONE ATTIVITÀ E RESPONSABILITÀ

4.1 Matrice delle Responsabilità

| Funzione | RESPONSABILE DELLA STRUTTURA | GESTORE | RCPT | DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
|--|------------------------------|---------|------|--------------------------|
| Attività | | | | |
| 1. Adeguata verifica della controparte | R | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2. Avvio della procedura di segnalazione interna | R | C | | |
| 3. Comunicazione dell'operazione sospetta all'U.I.F. | | R | | I |
| 4 Relazione annuale sul numero e sul contenuto delle segnalazioni | | R | I | |

R = responsabile C = coinvolto I = informato

4.2 Descrizione delle attività

4.2.1 Adeguata verifica della controparte

Ai sensi degli art. 18 e 19 del D. Lgs. 231/2007 e smi il Responsabile della struttura, quando si trovi a dover contrattare/concludere, a vario titolo, un accordo per l'Azienda, ha l'obbligo di procedere all'adeguata verifica della controparte ai fini della corretta identificazione.

Gli obblighi di adeguata verifica della controparte si applicano a tutti i nuovi contraenti, nonché, previa valutazione del rischio presente, ai contraenti di contratti in essere, quando:

- vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- vi siano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione della controparte.

Il Responsabile della struttura, dovrà procedere prima dell'instaurazione del rapporto:

- all'identificazione della controparte e alla verifica della sua identità attraverso il riscontro di un documento di identità o di un altro documento di riconoscimento equipollente;
- all'identificazione del titolare effettivo in riferimento alle persone giuridiche e ai soggetti giuridici affini e alla ricostruzione dell'assetto proprietario e di controllo della controparte;
- all'acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto verificando la compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dalla controparte con le informazioni acquisite autonomamente, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza di rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti;
- al controllo di banche dati, al fine di verificare l'eventuale iscrizione alle liste ufficiali antiterrorismo o il coinvolgimento in altre attività criminose;
- al controllo costante del rapporto attraverso l'analisi delle operazioni effettuate e delle attività svolte in modo da verificare che esse siano coerenti con l'attività esercitata dalla controparte;
- alla valutazione dell'esito del monitoraggio nel corso del rapporto (es. monitoraggio pagamenti, ecc.).

Il Responsabile della struttura può interpellare anche altre amministrazioni pubbliche al fine di ottenere informazioni o conferme sulla controparte, persona fisica o giuridica.

Il Responsabile della struttura può valutare anche l'importanza di eventuali informazioni provenienti da fonti non ufficiali (es. internet, articoli di giornale).

Nel caso in cui la controparte si rifiuti, senza fondate motivazioni, di presentare la documentazione richiesta dall'Azienda, il Responsabile della struttura si astiene dall'instaurare il rapporto o dal

compiere l'operazione e può valutare l'opportunità di attivare la procedura prevista per la segnalazione interna di operazione sospetta.

Nel caso in cui, sulla base dei meccanismi di controllo interno e delle evidenze raccolte, si riscontrino incongruenze, anomalie o errori nella dichiarazione della controparte, il Responsabile della struttura, previa informazione alla stessa controparte delle incongruenze rilevate, dovrà astenersi dall'eseguire l'operazione e/o stipulare il contratto fino alle ulteriori evidenze fornite dalla controparte a supporto della sua dichiarazione.

Il Responsabile della struttura deve conservare copia cartacea o informatica della documentazione raccolta in fase di identificazione della controparte.

Il Responsabile della struttura non è soggetto agli obblighi di adeguata verifica se la controparte è un ufficio della pubblica amministrazione o una istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche.

4.2.2. Avvio della procedura di segnalazione interna

Nei casi in cui ci siano i presupposti per ritenere o sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa, il Responsabile della struttura che le abbia verificate personalmente o al quale siano state evidenziate da parte dei propri collaboratori, inoltra una segnalazione interna al Gestore utilizzando l'apposito Modulo (Allegato 2).

La segnalazione interna deve rispondere ai seguenti requisiti:

- essere tempestiva
- tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti
- garantire l'omogeneità dei comportamenti
- basarsi su una valutazione a carattere omnicomprensivo.

Il Responsabile della struttura ha l'obbligo di segnalare al Gestore tutte le operazioni ritenute sospette, prescindendo da valutazioni circa il relativo importo.

Attraverso la predisposizione di sintetica relazione e la produzione della eventuale documentazione di supporto il Responsabile della struttura informa il Gestore dei fatti oggetto di verifica e descrive il processo logico attivato in relazione alle conclusioni raggiunte.

Le segnalazioni interne possono essere direttamente inoltrate al Gestore dai collaboratori appartenenti alla Unità Operativa informando contestualmente il Responsabile della stessa.

4.2.3 Comunicazione dell'operazione sospetta alla UIF

Il Gestore mantiene apposito archivio di tutte le pratiche di segnalazione interna di operazione sospetta prese in carico.

Il Gestore verifica le risultanze delle segnalazioni interne svolte ed argomentate dai Responsabili di struttura.

Qualora, a seguito dell'analisi e degli eventuali approfondimenti svolti dal Responsabile della struttura, l'operazione non presenti caratteristiche considerate anomale, si provvede a dare corso all'operazione o alla prosecuzione del rapporto, non attivando la procedura per la comunicazione di operazione sospetta. Anche in tale caso, il Gestore conserva copia della documentazione prodotta, garantendo la riservatezza delle informazioni contenute.

Qualora, a seguito dell'analisi e degli eventuali approfondimenti svolti dal Responsabile della struttura, l'operazione presenti caratteristiche considerate anomale il Gestore provvede alla compilazione e all'invio della comunicazione di operazione sospetta, tramite il portale INFOSTAT – UIF.

Il Gestore avvisa tempestivamente il Direttore Amministrativo al fine di consentire l'attivazione dei provvedimenti conseguenti di sospensione o interruzione del rapporto/operazione e, se ne ricorrano i presupposti, la comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2007 e smi, la UIF, avvalendosi delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, può sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, della DIA e dell'Autorità giudiziaria, per un massimo di 5 giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini, le operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora ricorra la circostanza della sospensione dell'operazione, è fatto divieto a tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Azienda di informare la controparte soggetta alle relative indagini.

L'intero iter valutativo e di segnalazione delle operazioni sospette è coperto dalla massima riservatezza. Tutto il personale è tenuto ad evitare ogni diffusione non necessaria di informazioni sia all'interno sia all'esterno dell'Azienda. L'identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione può essere rivelata solo quando l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

4.2.4 Relazione annuale sul numero e sul contenuto delle segnalazioni

Annualmente il Gestore elabora e trasmette al RPTC una relazione che deve esaminare i seguenti aspetti:

- l'analisi dell'attività svolta nell'anno con il n. delle segnalazioni interne pervenute e il n. delle comunicazioni inviate alla UIF;
- l'analisi della collaborazione con le U.O. Responsabili delle segnalazioni interne con la valutazione delle conclusioni a cui questi ultimi sono pervenuti;
- l'analisi delle eventuali disposizioni normative innovative della disciplina che richiedano modifiche al presente regolamento;
- l'analisi delle conoscenze e competenze degli operatori delle strutture aziendali interessate all'applicazione del presente regolamento con la descrizione delle eventuali necessità formative;
- l'analisi complessiva del rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

5. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE";
- Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"

come modificato da ultimo dal D. Lgs. 4 ottobre 2019 n. 125 e dal D.L. 26/10/2019 n. 124 convertito, con modificazioni, dalla L. 19/12/2019 n. 157;

- Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successivi decreti attuativi;
- Decreto del ministro dell’Interno del 25 settembre 2015 “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”;
- Delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019;
- D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e smi;
- Documento UIF “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni” del 23 aprile 2018.

6. DOCUMENTI ALLEGATI

All. 1 Indicatori di anomalia tratti dal documento UIF “*Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni*” del 23 aprile 2018

All. 2 Modulo di segnalazione interna di operazione sospetta

7. MODALITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

| Rif. paragrafo descrittivo | Attività | Rif. controllo | Descrizione breve controllo | Responsabile controllo | Frequenza controllo |
|----------------------------|--|----------------|--|------------------------|---------------------|
| 4.2.2 | Avvio della procedura di segnalazione interna | 4.2.2 | N.ro segnalazioni inoltrate al Gestore | Gestore | Annuale |
| 4.2.3 | Comunicazione dell’operazione sospetta all’UIF | 4.2.3 | N.ro di comunicazioni di operazioni sospette inviate all’UIF | Gestore | Annuale |

8. LISTA DI DISTRIBUZIONE

Il presente regolamento viene pubblicato nella sezione Procedure Aziendali della Rete Intranet Aziendale.

La procedura è inoltre inviata dall’U.O. Bilancio e Flussi Finanziari con mail con ricevuta di ritorno a:

- Direttore U.O. Sviluppo organizzativo, formazione e valutazione
- Direttore U.O. Libera professione
- Direttore U.O. Governo e sistemi informativi
- Direttore U.O. Affari generali e direzione percorsi istituzionali e legali
- Direttore U.O. Acquisti aziendali
- Direttore U.O. Assicurazioni e contenzioso assicurativo

- Direttore U.O. Gestione economica risorse umane
- Direttore U.O. Gestione giuridica risorse umane
- Direttore U.O. Gestione giuridica ed economica convenzionati esterni
- Direttore U.O. Direzione assistenza farmaceutica
- Direttore U.O. Gestione inventari e servizi alberghieri
- Direttore U.O. Gestione rapporti con i servizi socio sanitari accreditati
- Direttore U.O. Progettazione e sviluppo edilizio
- Direttore U.O. Manutenzione e gestione immobili e impianti
- Direttore U.O. Fisica medica e ingegneria clinica
- Direttore U.O. Homecare e tecnologie domiciliari
- Direttore U.O. Programmazione beni e servizi
- Direttore U.O. Acquisizione prestazioni sanitarie da erogatori esterni
- Direttore U.O. Piattaforma amministrativa Ravenna
- Direttore U.O. Piattaforma amministrativa Rimini
- Direttore U.O. Piattaforma amministrativa Forlì-Cesena

per la diffusione al personale interessato.

A. Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione

1. Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio¹, ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede ovvero opera con controparti situate in aree di conflitto o in Paesi che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi terzi ad alto rischio.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi.

2. Il soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione rifiuta di ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione.

3. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte² o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro.

¹ Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva (UE) 2015/849.

² Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come elencate dall'art. 1, comma 2, lettera dd), del decreto antiriciclaggio.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa che è connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o comunque notoriamente riconducibili ad ambienti del radicalismo o estremismo.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni *non profit* ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni *non profit* ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.

4. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificialmente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificialmente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, *trust*, fiduciarie, fondazioni, *international business company*.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è di recente costituzione, effettua una intensa operatività finanziaria, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liquidazione.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.
- Il soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni mantiene invariati gli assetti gestionali e/o la propria operatività, nonostante sia un'azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà finanziaria.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.

B. Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni.

5. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l'attività o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione o dell'eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni.

- Acquisto di beni o servizi non coerente con l'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di società appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo.
- Impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da soggetti con "basso profilo fiscale" o che hanno omesso di adempiere agli obblighi tributari).
- Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni *non profit* ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad esempio tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei fondi), risultano riconducibili a scopi di finanziamento del terrorismo ovvero manifestamente incoerenti con le finalità dichiarate o comunque proprie dell'ente in base alla documentazione prodotta, specie se tali organizzazioni risultano riconducibili a soggetti che esercitano analoga attività a fini di lucro.
- Operazioni richieste o effettuate da più soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale, specie se tale indirizzo appartiene anche a una società commerciale e ciò appare incoerente rispetto all'attività dichiarata dagli stessi.
- Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
- Offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o *brokers* operanti in nome e/o per conto di società estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato.

6. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalità inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità o da significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze.

- Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo.
- Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o più soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
- Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell'obbligazione da parte del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui è riferita l'operazione.
- Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione del soggetto cui è riferita l'operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un'unica soluzione ovvero sia stato concordato in origine un pagamento rateizzato.
- Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di prestazione di garanzie.

7. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalità eccessivamente complesse od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni.

- Richiesta a una Pubblica amministrazione dislocata in località del tutto estranea all'area di interesse dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva.
- Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalità di svolgimento dell'operazione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Richiesta di esecuzione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche.
- Acquisto o vendita di beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili registrati; società; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima.
- Operazioni ripetute, di importo significativo, effettuate in contropartita con società che risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto che richiede o esegue l'operazione (ad esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori "di comodo").
- Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi.
- Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione.
- Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie.

C. Indicatori specifici per settore di attività

Settore appalti e contratti pubblici³

- Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali) con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni

³ Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 2, comma 7, delle presenti istruzioni.

di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.

- Presentazione di offerta con un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata.
- Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione.
- Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto, non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.
- Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.
- Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica.
- Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.
- Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società.
- Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.
- Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.
- Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore.
- Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria.
- Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello *sponsor*, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione.
- Esecuzione della prestazione oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.

Settore finanziamenti pubblici⁴

- Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da più società appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie.
- Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato.
- Costituzione di società finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d'azienda.
- Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentante legale, uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato).
- Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di società costituite in un arco temporale circoscritto, specie se con uno o più soci in comune.
- Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di più società facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni.
- Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che operano o sono domiciliati in località distanti dal territorio in cui sarà realizzata l'attività beneficiaria dell'agevolazione, specie se i predetti soggetti operano come referenti di più società richiedenti interventi pubblici.
- Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell'impresa necessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti.
- Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.

Settore immobili e commercio

- Disponibilità di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività, ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui è riferita l'operazione.
 - Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole *deficit* patrimoniale.
 - Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se sia riscontrabile un'ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto.
 - Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco temporale, in assenza di ricorso a mutui immobiliari o ad altre forme di finanziamento.
 - Operazioni di acquisto e vendita di beni o attività tra società riconducibili allo stesso gruppo.
- Svolgimento di attività commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività ovvero in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività.
 - Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole *deficit* patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.

⁴ Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 2, comma 7, delle presenti istruzioni.

- Richieste di licenze di commercio da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole *deficit* patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Ripetute cessioni di licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi molto differenti.
- Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o subaffitto di attività.
- Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell'attività produttiva.

ALLEGATO n. 2 al Regolamento per la gestione delle segnalazioni nell'ipotesi di sospetto di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

MODULO DI SEGNALAZIONE INTERNA DI OPERAZIONE SOSPETTA

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SEGNALANTE:

- a. NOME COGNOME DEL SEGNALANTE: _____
- b. CODICE FISCALE DEL SEGNALANTE: _____
- c. APPARTENENTE ALLA UNITA' ORGANIZZATIVA: _____

Consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, fornisce al Gestore le seguenti informazioni ai fini della comunicazione alla UIF.

2. ELEMENTI INFORMATIVI:

a. IDENTIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE:

- i. NOME E COGNOME DELLA CONTROPARTE: _____
- ii. RAGIONE SOCIALE PER CUI OPERA IL SOGGETTO SOPRA IDENTIFICATO: _____

- iii. NOME E COGNOME DEL TITOLARE EFFETTIVO: _____

b. IDENTIFICAZIONE DELLA OPERAZIONE / PROCEDURA / CONTRATTO CON L'AZIENDA SANITARIA:

i. EVENTUALI DICHIARAZIONI RILASCIATE DALLA CONTROPARTE ALL'ATTO DELLA OPERAZIONE:

3. ELEMENTI DESCRITTIVI

Il segnalante, in forma libera, descrive l'operatività oggetto della segnalazione interna e i motivi del sospetto:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. EVENTUALE DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLA SEGNALAZIONE INTERNA:

- a. .
- b. .
- c. .

Luogo e data

firma del segnalante: